

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 24

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 11 al 17 marzo 1993)

INDICE

BODO: sui provvedimenti da adottare per consentire il superamento delle attuali condizioni di arresto dell'attività giudiziaria presso il tribunale di Vercelli (4-00186) (risp. CONSO, ministro di grazia e giustizia	Pag. 675	gione Piemonte (4-00912) (risp. BARUCCI, ministro del tesoro)	Pag. 682
COPPI: sulla difesa della produzione oleicola nazionale (4-01163) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, ministro dell'agricoltura e delle foreste)	676	sulla decisione, da parte delle Ferrovie dello Stato, di smantellare gli impianti di Busso- leno (Torino) (4-01733) (risp. TESINI, ministro dei trasporti)	683
DE MATTEO: sulle misure da adottare in seguito all'entrata in vigore della riforma PAC (politica agricola comune) che fissa anche i nuovi limiti per la produzione dei cereali (4-01191) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, ministro dell'agricoltura e delle foreste)	678	LONDEI, BRINA: sull'opportunità di revocare o rinviare il provvedimento di soppressione della sezione di scuola materna del comune di Petriano-capoluogo (Pesaro e Urbino) (4-02165) (risp. JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione)	684
FOSCHI: sui ritardi nei lavori di ristrutturazione della mensa all'interno delle Officine grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato in Rimini (4-01340) (risp. TESINI, ministro dei trasporti)	679	LORETO: sui ritardi nell'erogazione della somma di 550 milioni, da parte del comando generale dell'Arma dei carabinieri, nei confronti della Spadaccini Confezioni srl di Chieti (4-01326) (risp. ANDO', ministro della difesa)	685
GALDELLI: sull'opportunità di adeguare le rese cerealicole alle effettive realtà aziendali (4-01843) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, ministro dell'agricoltura e delle foreste)	680	LORETO ed altri: sull'utilizzo di mezzi dell'amministrazione della difesa per il trasporto di ufficiali senza alti incarichi e senza responsabilità istituzionali (4-01858) (risp. ANDO', ministro della difesa)	686
GIANOTTI: sulla nomina alla presidenza del Banco Lariano del dottor Gian Paolo Brizio, attualmente presidente della giunta della re-		MAGLIOCCHETTI: sulle misure da adottare per la salvaguardia di oltre 260 posti di lavoro presso la CRDM spa di Isola del Liri (Frosino-	

ne) (4-00242) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) Pag. 686	toria la nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata (4-00529) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 694
MAZZOLA: sull'annullamento della nomina in ruolo presso l'istituto alberghiero di Dronero (Cuneo) del professor Sergio Parola (4-01542) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 688	SERENA: sul divieto dello zuccheraggio nella produzione dei vini (4-01276) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 695
MEDURI: sull'opportunità di un immediato intervento per la sospensione dei lavori di costruzione di un muro protettivo lungo la tratta Reggio Calabria-Taranto (4-01596) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 690	sul divieto dello zuccheraggio nella produzione dei vini per l'aumento della gradazione alcolica (4-01277) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 695
MICOLINI: sull'opportunità di emanare una direttiva che chiarisca la norma contenuta nell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (4-01229) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 691	SIGNORELLI: sui motivi della mancata partecipazione dell'Italia al secondo Congresso europeo dell'ELIA (European league of institutes of the arts) tenutosi a Strasburgo nel novembre 1992 (4-02222) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 697
POZZO: sulla normativa riguardante vincoli e limitazioni all'attività degli autotrasportatori da noleggio (4-02041) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 692	TADDEI ed altri: sui sistemi di sicurezza in dotazione del G222 abbattuto il 3 settembre 1992 a Sarajevo (4-01182) (risp. ANDO', <i>ministro della difesa</i>) 698
PREIONI: sulla posizione della richiesta di acquisto, da parte del signor Luciano Zanon, della porzione immobiliare della casa cantoniera sita al chilometro 23+250 della linea Arona-Domodossola nella quale dimora (4-01863) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 693	VENTURI: sulla soppressione, nella stazione ferroviaria di Pesaro, della fermata dei treni rapidi e sulla disabilitazione dello scalo merci (4-01717) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 700
ROSCIA ed altri: sulle iniziative da adottare per evitare una disparità di applicazione dell'articolo 2488 del codice civile che rende obbliga-	VISIBELLI: sulle misure da adottare nei confronti dell'IACP di Bari, in relazione alle legittime procedure di appalto per la realizzazione di 108 alloggi popolari in Barletta (4-00024) (risp. CIAURRO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i>) 701

BODO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'organico attuale del tribunale di Vercelli comprende un presidente e cinque giudici e che il Consiglio superiore della magistratura ha proposto l'aumento dell'organico stesso ad un presidente e sei giudici, senza che il Ministero di grazia e giustizia abbia finora provveduto;

che, di fatto, sono in servizio al tribunale di Vercelli un presidente e tre giudici di cui uno (dottor Tontodonati) è stato già trasferito al tribunale di Milano ed un altro ha ottenuto conferma di prossimo trasferimento al tribunale di Alessandria;

che, in tali condizioni, il ruolo civile è per due terzi bloccato in quanto curato dal solo presidente e da due magistrati;

che conseguentemente lo stato della giustizia civile è di quasi totale inefficienza, peraltro aggravato dalla carenza di personale negli uffici di cancelleria;

considerato:

che l'organico attuale della pretura di Vercelli comprende un consigliere dirigente e due pretori oltre ad altri due pretori per le sedi di Santhià e Varallo;

che di fatto attualmente sono in servizio a Vercelli il pretore dirigente ed un solo pretore, mentre le preture di Santhià e Varallo sono prive di titolare;

che codesto Ministero ha disposto l'immediato trasferimento degli ufficiali giudiziari di Santhià e Varallo a Torino, provocando in tal modo grave disservizio nel funzionamento dell'ufficio circondariale esecuzioni di Vercelli affidato all'ufficiale giudiziario locale che deve provvedere anche per le sedi foranee di Santhià e Varallo;

che le continue sollecitazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari e dell'ordine avvocati e procuratori di Vercelli sono rimaste finora senza risposta,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia adottato od abbia in animo di adottare in concreto per consentire il superamento delle attuali condizioni di arresto della attività giudiziaria, che potrebbe essere aggravata da una minacciata astensione dalle udienze civili e penali degli avvocati e procuratori che hanno già proclamato lo stato di agitazione della categoria.

(4-00186)

(29 maggio 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'organico attuale del tribunale di Vercelli comprende un presidente e sei giudici, cinque dei quali risultano essere in servizio. Infatti,

un magistrato è stato di recente trasferito ad altro ufficio. La relativa vacanza è già stata pubblicata.

L'organico della pretura di Vercelli comprende un consigliere pretore e tre pretori tutti presenti in servizio.

L'ufficio UNEP di Vercelli ha in atto una percentuale di scopertura del 44 per cento in relazione a quattro vacanze (due relative al settimo livello e due relative al sesto livello) tutte messe a concorso.

Si rappresenta infine che questo Ministero ha disposto il trasferimento degli ufficiali giudiziari di Santhiá a Varallo presso l'ufficio UNEP della corte d'appello di Torino a seguito di segnalazione del procuratore generale della Repubblica, stante l'urgenza di coprire i posti vacanti di collaboratore presso l'ufficio UNEP di Torino che si avviava ad una totale paralisi.

Le esigenze di potenziamento ed ampliamento delle piante organiche degli uffici di Vercelli saranno comunque tenute nella massima considerazione nell'ambito del più generale piano di revisione delle dotazioni organiche del personale di magistratura e di cancelleria, allo studio di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(16 marzo 1993)

COPPI. - Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. - Premesso:

che in sede di Comunità europea risulterebbero bloccati i finanziamenti destinati alla promozione del consumo dell'olio di oliva e che risulta irto di ostacoli il cammino delle nuove normative per una inequivocabile identificazione dell'olio extravergine;

che in sede di Commissione agricoltura della Camera è all'esame una proposta di regolamento CEE che proroga il consenso agli Stati membri ad erogare aiuti finanziari per il burro destinato al consumo finale privato, consenso che sarebbe decaduto alla fine del corrente anno;

che risultano immagazzinate ingenti quantità di olio di oliva della precedente campagna mentre si annuncia di maggiore livello produttivo la campagna olearia 1992,

gli interroganti chiedono di sapere che cosa il Governo intenda fare in difesa della produzione oleicola nazionale, soprattutto in sede CEE, per ottenere la ripresa degli interventi di promozione in favore dell'olio di oliva e per la sollecita approvazione delle nuove norme di identificazione dell'olio extravergine.

(4-01163)

(30 settembre 1992)

RISPOSTA. - In merito ai finanziamenti destinati alla promozione del consumo dell'olio d'oliva, s'informa che la Commissione CEE ha

previsto all'uopo la quinta campagna per le azioni relative alla suddetta promozione, valida dal dicembre 1990 al dicembre 1992.

Poichè la realizzazione di analoghi precedenti programmi ha contribuito in maniera concreta al consolidamento ed allo sviluppo dell'olio d'oliva nei confronti dei prodotti concorrenti, questa amministrazione non mancherà di svolgere ogni più utile iniziativa presso i competenti servizi della Commissione affinchè si possa dare sollecito corso all'impiego delle ulteriori somme derivanti dalla specifica trattata sull'aiuto al consumo.

Per quanto attiene alle difficoltà concernenti l'adozione di specifiche normative dirette ad una più puntuale tutela dell'olio d'oliva dal punto di vista qualitativo, si rammenta la legge 5 febbraio 1992, n. 169, che ha disciplinato il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; a livello comunitario, inoltre, sono stati approvati:

il regolamento della Commissione n. 3288/92 del 12 novembre 1992 con il quale è stata avviata la concreta applicazione del metodo di accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini ed extravergini di oliva (Panel test);

il regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione, concernente il metodo di analisi relativo alla determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare volta a differenziare gli oli d'oliva vergini da quelli di estrazione con solventi (sansa), previsti entrambi dal regolamento n. 2568/91 dell'11 luglio 1991.

Si ritiene che detti provvedimenti normativi abbiano impostato in termini nuovi e di maggiore efficacia una autentica politica di difesa della qualità di un prodotto tipico dell'area mediterranea.

Per quanto attiene, poi, alle preoccupazioni derivanti dai presunti ingenti *stock* ancora esistenti della precedente campagna 1991-1992, si rileva che, nel corso di detta campagna e fino a tutt'oggi, risultano conferite all'organismo di intervento appena 12.000 tonnellate circa di olio di oliva, mentre non si è fatto significativo ricorso ai contratti di magazzinaggio appositamente istituiti.

Per la campagna in corso le previsioni produttive si presentano ampiamente inferiori al livello di produzione della campagna precedente, ed anche al di sotto della produzione media generale.

Si segnala, inoltre, che, allo scopo di superare le difficoltà di commercializzazione dell'olio d'oliva, si è già provveduto da parte di questo Ministero ad avanzare ufficiale richiesta alla Commissione CEE ed al Consiglio per l'emanazione di adeguate misure, ivi compresa l'autorizzazione alla stipula di contratti di magazzinaggio privato.

Tale ultima misura è stata già votata nel corso della riunione del comitato di gestione «Materie grasse» del 12 gennaio 1993 ed il relativo

regolamento è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA Giovanni Angelo

(4 marzo 1993)

DE MATTEO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per conoscere quali misure intenda adottare il Governo per i gravi danni causati dai «tagli» sulla produzione cerealicola in seguito all'entrata in vigore della riforma PAC (politica agricola comune) che fissa anche i nuovi limiti per la produzione dei cereali.

Considerato:

che i quantitativi ammessi dalla «PAC» al sostegno economico attraverso le cosiddette «norme di accompagnamento» sono stati stabiliti in base alla «produzione media» degli ultimi anni registrata nelle varie province;

che da quanto si è verificato nella regione Lazio, e puntualmente denunciato dall'Associazione cerealicoltori del Lazio (ACL), i dati forniti alla Comunità sono sottostimati e non tengono conto, nella media prevista dai regolamenti, delle calamità che si sono verificate negli anni presi come riferimento;

che così gli agricoltori verrebbero puniti due volte: dalle calamità naturali e dalla CEE che riduce l'integrazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare le denunce dell'Associazione cerealicoltori del Lazio (la sola provincia di Viterbo rileva mancati introiti per i tagli d'ufficio per 3 miliardi e mezzo) e di intervenire per una sanatoria al fine di alleviare il disagio degli agricoltori fortemente penalizzati;

se non si ritenga di mettere in moto le procedure a livello comunitario per una eventuale modifica del regolamento prevedendo - come è legittimo - i casi di caduta della produzione per calamità naturali;

infine, se non si ritenga di controllare l'operato degli enti che hanno fornito i dati alla CEE.

(4-01191)

(6 ottobre 1992)

RISPOSTA. - In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio CEE n. 1765/92 del 30 giugno 1992, in data 30 luglio 1992 è stato inoltrato alla Commissione CEE il piano di regionalizzazione concernente le rese per i cereali, i semi oleosi e le piante proteiche da assumere per la determinazione degli importi di compensazione.

Sono stati presi a base del piano i dati statistici del quinquennio 1986-1987/1990-1991.

Il citato articolo prevede che per ogni regione occorre calcolare separatamente la resa cerealicola media e, se possibile, la resa media

dei semi oleosi, escludendo le due campagne del quinquennio suddetto in cui si sono registrate rispettivamente la resa più elevata e la resa più bassa.

Ciò allo scopo di tenere conto in qualche modo delle incidenze negative dovute alle calamità naturali verificatesi nel periodo considerato.

Si precisa, comunque, che ai fini di eventuali possibili adeguamenti a livello comunitario, questo Ministero ha già rappresentato all'Istituto nazionale di statistica il problema dell'asserita non rispondenza alla realtà produttiva delle rese unitarie prese in considerazione per il quinquennio di cui trattasi.

Per quanto concerne, infine, la questione relativa al controllo dell'operato dell'organismo che ha fornito i dati alla CEE, si fa presente che l'ente preposto alla rilevazione e diffusione delle statistiche ufficiali è per legge il predetto Istituto, che è del resto l'organo di rilevazione per lo Stato italiano accreditato a livello comunitario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA Giovanni Angelo

(4 marzo 1993)

FOSCHI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che la struttura e l'attrezzatura della mensa all'interno delle Officine grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato in Rimini si trovano in condizioni di pressochè inagibilità per gli oltre 400 lavoratori che ne usufruiscono;

tenuto conto che da ormai tre anni sono in corso lavori per un importo superiore ai due miliardi per la ristrutturazione complessiva della mensa di cui trattasi, senza a tutt'oggi però essere giunti al completamento dei lavori e quindi all'entrata in funzione del nuovo servizio,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno fin qui determinato ritardi significativi, se si tiene conto che le nuove attrezzature sarebbero ormai da tempo disponibili sul posto, accatastate nel magazzino, senza una loro utilizzazione, come sarebbe logico che avvenisse.

(4-01340)

(15 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che i lavori murari per l'ampliamento della mensa dell'Officina grandi riparazioni di Rimini, affidati, mediante gara formale, alla ditta Mecocci Augusto, per inadempimento di quest'ultima (fallimento) e conseguente rescissione del contratto da parte delle Ferrovie dello Stato, sono stati consegnati in data 19 maggio 1990 all'impresa Edilgema che li ha ultimati nell'aprile dello scorso anno.

Fanno, altresì, sapere che per gli interventi agli impianti tecnologici - riscaldamento e climatizzazione - è stata già individuata, attraverso gara di appalto, la ditta Ermeti Luciano di Rimini e con l'appro-

vazione della proposta, in data 8 ottobre 1992, sono stati resi disponibili gli stanziamenti necessari.

I lavori verranno consegnati alla suddetta ditta non appena verrà a cessare il blocco degli impegni di spesa in conto investimenti infrastrutture.

Una volta ultimati gli impianti tecnologici, la competente unità opere civili provvederà ad attuare gli interventi finali di finiture dei due fabbricati (pavimenti, tinteggiature, eccetera), opere, queste, di rapida esecuzione.

Il Ministro dei trasporti

TESINI

(11 marzo 1993)

GALDELLI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso: che il regolamento CEE 1765/92 ha istituito un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi che prevede un aiuto ad ettaro per compensare la perdita di reddito dovuta alla diminuzione dei prezzi;

che tale aiuto viene calcolato per i cereali e le colture proteiche moltiplicando un importo base a tonnellata per la resa cerealicola regionalizzata calcolata sulla media delle produzioni dell'ultimo quinquennio e su una superficie base individuata;

che tale criterio non è rappresentativo delle realtà agricole attualmente in essere, in quanto non considera eventi meteorologici che hanno fortemente ridotto le produzioni di più anni;

che i dati ufficiali sui quali si basano i conteggi per la determinazione delle rese cerealicole regionalizzate sono spesso profondamente diversi da quelli realmente ottenuti nelle aziende;

che l'avvio della riforma in Italia è stato reso più difficile per gli imprenditori agricoli dai ritardi del recepimento, per cui le scelte effettuate potrebbero rilevarsi non corrispondenti alle indicazioni del regolamento;

che l'attuazione della riforma prevede da parte degli imprenditori un ulteriore aggravio di incombenze burocratiche, alle quali non fa seguito una certezza assoluta dei tempi per la riscossione degli aiuti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non intenda assumere per il 1992 dei correttivi al fine di adeguare le rese cerealicole alle effettive realtà aziendali ed adottare, per gli anni a seguire, nuovi criteri di rilevazione dei dati e nuove metodologie di calcolo che tengano nella dovuta considerazione eventuali eccezionalità atmosferiche;

inoltre, se non si ritenga di:

definire, entro il più breve tempo possibile, le superfici regionali di base per permettere ai coltivatori una effettiva programmazione per gli anni a seguire e per il 1992 un regime di sanatoria per eventuali esuberi di superficie a seminativi dovuti esclusivamente alla mancata azione del Governo;

di predisporre un'adeguata informazione di base sulla riforma in atto, nonchè una banca dati su scala nazionale e regionale per consentire ai coltivatori e alle loro associazioni, di concerto con gli enti pubblici preposti, di operare una effettiva programmazione e una gestione imprenditoriale della riforma stessa;

di adottare le procedure amministrative semplificate sia per le domande che per i controlli in modo da permettere una razionale e tempestiva gestione degli aiuti comunitari.

(4-01843)

(10 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Il piano di regionalizzazione concernente la determinazione degli importi di compensazione è stato formulato, secondo le disposizioni comunitarie, adottando le rese unitarie ufficializzate dall'Istituto centrale di statistica per il quinquennio 1986-87/1990-91 e comunicate all'Eurostat.

La normativa vigente affida infatti il compito della rilevazione dei dati statistici ufficiali alla esclusiva competenza dell'Istat, che è del resto l'organo di rilevazione per lo Stato italiano accreditato a livello comunitario.

In relazione, comunque, anche alle sollecitazioni pervenute da parte delle organizzazioni professionali agricole, il Ministero non ha trascurato di intervenire presso l'Istat al fine di verificare l'attendibilità dei criteri a suo tempo seguiti per la determinazione delle rese unitarie, alla luce dei risultati forniti da recenti rilevazioni statistiche (censuarie e campionarie) effettuate direttamente sulle aziende agricole, nel rispetto dei programmi e degli schemi concordati in campo comunitario.

In tale senso l'Istituto stesso ha dichiarato la propria disponibilità; è ovvio, peraltro, che una eventuale revisione del piano di regionalizzazione è subordinata all'esito positivo dell'iniziativa dell'Istat a livello comunitario.

Per quanto riguarda gli effetti sul calcolo delle rese medie conseguenti ai ripetuti fenomeni siccitosi, questo Ministero è intervenuto a livello comunitario rappresentando l'opportunità di rivedere le disposizioni vigenti in materia, nel senso di non tener conto della incidenza delle annate siccitose nel calcolo delle compensazioni.

Va peraltro ricordato che l'individuazione della resa media è stata effettuata, a norma della vigente regolamentazione comunitaria, escludendo le punte estreme del quinquennio preso a riferimento, consentendosi in tale modo di mitigare le conseguenze derivanti dalle avversità atmosferiche.

Quanto alla richiesta di prevedere, per il primo anno di applicazione della riforma, un regime di sanatoria che annulli le penalizzazioni conseguenti all'eventuale superamento dell'area di base, si rappresenta che nè la Commissione CEE nè la gran parte degli altri Stati membri hanno mostrato di ritenere opportuna una revisione in tal senso della regolamentazione comunitaria recentemente adottata, in funzione anche degli impegni assunti dalla Comunità in sede GATT che prevedono la commisurazione degli aiuti al reddito ai dati storici pregressi sia in termini di rese che di superfici.

In relazione poi all'esigenza di una adeguata informazione, si sottolinea che la Commissione CEE ha adottato taluni regolamenti di applicazione della normativa in questione in data 31 luglio 1992 e 24 settembre 1992; solo a partire da questa data è stato, pertanto, possibile predisporre uno schema di circolare informativa, la cui stesura definitiva ha reso necessario, sia a livello comunitario che nazionale, un complesso *iter* di preparazione inteso a chiarire alcuni particolari aspetti del nuovo regime.

Questa amministrazione, quindi, ritiene di aver fornito agli interessati, in tempi relativamente brevi, le informazioni indispensabili per orientare le scelte colturali con la circolare n. D/1663 del 29 ottobre 1992.

A questo proposito, si fa comunque rilevare che l'articolo 3 del regolamento CEE n. 1765/92 imponeva la presentazione dei piani di regionalizzazione entro il 1° agosto, termine che l'Italia ha tenuto a rispettare anche per accreditare una positiva immagine di efficienza.

Le procedure amministrative per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di compensazione sono attualmente allo studio di questo Ministero al fine di adeguarsi alle recenti disposizioni comunitarie relative al sistema integrato di gestione e di controllo dei regimi di aiuti comunitari, istituito con il regolamento CEE del Consiglio n. 3508/92 (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. L/355 del 5 dicembre 1992).

Le procedure amministrative in questione saranno improntate, per quanto possibile, alla massima accessibilità e comprensione e dovranno, comunque, consentire il rispetto del termine di pagamento delle compensazioni stabilito dall'articolo 10 del regolamento n. 1765/92, compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre immediatamente successivo al raccolto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

FONTANA Giovanni Angelo

(4 marzo 1993)

GIANOTTI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere:

se il Ministro in indirizzo, come è stato scritto su vari organi di stampa, sia a conoscenza dell'intenzione del consiglio di amministrazione dell'istituto bancario San Paolo di Torino di nominare alla presidenza del Banco Lariano, azienda di credito controllata dal San Paolo medesimo, il dottor Gian Paolo Brizio, attualmente presidente della giunta della regione Piemonte;

in caso affermativo, come si concili tale atto con il criterio di una maggiore separazione tra i poteri dei partiti e la gestione degli istituti di credito, che la trasformazione di questi ultimi in società per azioni dovrebbe sancire;

inoltre, se il Ministro non ritenga di compiere un passo presso i vertici dell'istituto San Paolo perchè le designazioni rispondano solo a canoni di competenza e di correttezza aziendali.

(4-00912)

(7 settembre 1992)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la nomina del dottor Gian Paolo Brizio alla presidenza del Banco Lariano, si fa presente che la nomina dei presidenti dei consigli di amministrazione di aziende di credito, costituite in società per azioni, spetta, ai sensi della vigente normativa, ai competenti organi statutari.

Per quanto concerne la nomina del dottor Brizio, la Banca d'Italia, all'uopo interpellata, ha riferito di non aver ricevuto alcuna comunicazione sul caso segnalato.

Il Ministro del tesoro

BARUCCI

(15 marzo 1993)

GIANOTTI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere:

a quale logica corrisponda la decisione delle Ferrovie dello Stato di smantellare gli impianti di Bussoleno (Torino), località prossima al confine francese e adatta a svolgere servizi essenziali in vista di possibili sviluppi delle comunicazioni ferroviarie internazionali;

in particolare, come sia compatibile lo smantellamento con il fatto che negli ultimi anni sono stati fatti nell'impianto cospicui investimenti e tuttora si effettuano spese di investimento (il prolungamento di binari che conducono alle officine, ad esempio) e se questo non costituisca una riprova di improvvisazione e di sperpero di pubblico denaro;

infine, se non sia opportuno considerare l'allarme presso le popolazioni della valle di Susa, che assistono all'ulteriore perdita di posti di lavoro e di reddito.

(4-01733)

(26 novembre 1992)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che i treni di grande tonnellaggio in esercizio sulla linea Torino-Modane, composti presso lo scalo merci di Torino Orbassano, non richiedono fermate intermedie fra Torino e Modane e sono trainati da 2 locomotive modello E. 633, senza necessità di locomotiva di spinta da inserire in coda al treno presso la stazione di Bussoleno (come avveniva in passato, quando erano in uso vettori meno potenti e non accoppiabili fra di loro). La manutenzione di tali nuovi mezzi è interamente affidata all'officina manutenzione locomotive di Torino Orbassano, che è in grado di assicurare tecnologia ed economicità adeguate.

Per quanto riguarda l'officina manutenzione locomotive di Bussoleno, le Ferrovie dello Stato fanno presente che la vetustà e l'ineffi-

cienza dell'impianto non consentono, in termini di convenienza, nè il suo mantenimento in funzione nelle condizioni attuali nè tantomeno interventi di rinnovamento in quanto le opere necessarie richiederebbero investimenti notevolissimi e non giustificabili.

Le professionalità maturate nell'impianto di Bussoleno potranno tuttavia essere proficuamente utilizzate presso l'officina manutenzione locomotive di Torino Orbassano.

Le Ferrovie dello Stato spa assicurano che il servizio di deposito a Bussoleno non sarà comunque soppresso nè smantellato, ma verrà ridimensionato nel numero degli addetti. Una parte del personale di macchina sarà utilizzato presso il deposito di Modane e gli agenti addetti alla manutenzione delle locomotive verranno impiegati presso le officine dello scalo di Orbassano.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(11 marzo 1993)

LONDEI, BRINA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi della provincia di Pesaro e Urbino con decreto n. 23510 del 1992 sopprime la sezione di scuola materna del comune di Petriano-capoluogo;

che tale decreto è stato adottato senza preventiva comunicazione al comune interessato e in completo contrasto con i pareri favorevoli della direzione didattica, primo circolo di Urbino, e del consiglio scolastico provinciale e che, inoltre, non sono state prese in considerazione le specifiche caratteristiche locali e le difficoltà che tale soppressione comporta sia per il comune sia per i bambini in relazione ai trasporti e ad altri fattori,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di revocare tale provvedimento o, in subordine, di rinviarlo.

(4-02165)

(27 gennaio 1993)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che la soppressione della sezione di scuola materna del comune di Petriano-capoluogo è stata disposta dal competente provveditore agli studi di Pesaro e Urbino, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia, in quanto la direzione didattica di Urbino 1 aveva segnalato la presenza di soli 11 bambini nell'area di Petriano-capoluogo con ulteriori previsioni di calo negli anni seguenti.

Il provveditore agli studi ha fatto presente che la soluzione adottata - con parere favorevole del consiglio scolastico provinciale, della giunta e della commissione sindacale di cui all'articolo 24 della legge n. 463 del 1978 - non comporta alcun disagio per gli allievi in quanto a 2 chilometri dal capoluogo funziona la scuola materna statale della frazione di Gallo, situata nella vallata, con 3 sezioni e 60 frequentanti, ampiamente in grado di accogliere altri 11 bambini.

Il medesimo provveditore ha anche precisato che il capoluogo e la frazione sono collegati da servizi di trasporto.

Il Ministro della pubblica istruzione

JERVOLINO RUSSO

(8 marzo 1993)

LORETO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che, a conclusione del contenzioso avviato da 46 lavoratori dipendenti della Spadaccini Confezioni srl di Chieti, il pretore di Roma, giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto il Comando generale dell'Arma dei carabinieri debitore nei confronti della suddetta ditta della somma di lire 550.000.000;

che lo stesso pretore, con ordinanza resa in data 7 marzo 1992, ha assegnato ai dipendenti in questione ed a parziale soddisfacimento del credito vantato dai 46 lavoratori la suddetta somma;

che la stessa ordinanza è stata regolarmente notificata, previa spedizione in forma esecutiva, al Comando generale dell'Arma ed all'Avvocatura di Stato in data 20 marzo 1992 e poichè non vi è stata opposizione essa è divenuta esecutiva a tutti gli effetti;

che ai primi del mese di giugno, in mancanza del pagamento, si è proceduto alla notifica del precetto di pagamento in danno del Comando dell'Arma, sotto pena di esecuzione forzata come per legge e che, nonostante tutto ciò, il suddetto Comando non ha adempiuto alla propria obbligazione;

che, con atto notificato in data 31 luglio 1992 al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, si è proceduto a formale diffida di compimento degli atti di ufficio;

che il predetto Comando, in persona del direttore dell'amministrazione, con nota del 15 settembre 1992 ha reso noto che i titoli di pagamento erano stati regolarmente emessi e inviati alla Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa con elenco n. 20 del 22 maggio 1992 e che tale invio costituiva per il Comando stesso l'atto finale del procedimento amministrativo di competenza;

che sinora il pagamento non è stato effettuato senza che ne sia stato reso noto il motivo e nonostante si tratti di somma sottoposta a pignoramento che non poteva essere sottratta alla specifica destinazione in favore dei creditori pignoranti;

che in data 8 ottobre 1992 i 46 lavoratori hanno formalmente diffidato il Ministero della difesa, nella persona del Ministro *pro tempore*, affinchè esegua immediatamente l'ordinanza del magistrato, mediante compimento senza ritardo degli atti procedurali di ufficio necessari per il pagamento della somma dovuta,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi ostativi non sia stato finora assicurato quanto dovuto ai 46 lavoratori in esecuzione di un'ordinanza del magistrato non oppugnata e quindi esecutiva;

chi sopporterà le inevitabili maggiori spese derivanti dai suddetti ritardi.

(4-01326)

(15 ottobre 1992)

RISPOSTA. - In osservanza dell'ordinanza di assegnazione di somme del pretore di Roma in data 7 marzo 1992, il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha provveduto all'inoltro dei titoli di pagamento, emessi a favore degli aventi diritto, alla Ragioneria centrale con elenco n.20 in data 22 maggio 1992.

I suddetti titoli - ammessi al pagamento il 15 dicembre 1992 - sono stati estinti nel mese di dicembre 1992 ad eccezione del titolo n. 179 di lire 3.300.000 che allo stato è ancora giacente presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma con numero di prenotazione 0606999.

Il Ministro della difesa

ANDÒ

(11 marzo 1993)

LORETO, TEDESCO TATÒ, PEDRAZZI CIPOLLA, MESORACA. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere se risponda al vero che per prassi o per diritto sia consentito a molti ufficiali senza alti incarichi e senza responsabilità istituzionali di essere giornalmente trasportati dalla propria abitazione al proprio ufficio e viceversa con uomini e mezzi dell'amministrazione, che invece dovrebbero essere utilizzati unicamente per esigenze di servizio.

(4-01858)

(10 dicembre 1992)

RISPOSTA. - In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari in materia è autorizzato, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi, il trasporto singolo dei generali di corpo d'armata (e gradi corrispondenti) non assegnatari di autovettura *ad personam*, dei generali di divisione in servizio permanente effettivo (e gradi e qualifiche corrispondenti), dei capi reparto e uffici generali degli Stati maggiori e dell'ufficio del segretario generale, di alcuni capi ufficio del Gabinetto del Ministro.

Sono già state, comunque, diramate opportune direttive per ridurre, ove possibile, il numero dei dirigenti militari e civili aventi titolo ad usufruire del servizio.

Il Ministro della difesa

ANDÒ

(11 marzo 1993)

MAGLIOCCHETTI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che in data 16 ottobre 1982 la CRDM spa fu ammessa dal tribunale di Monza alla procedura di amministrazione controllata per la durata di due anni;

che la successiva proposta di concordato preventivo avanzata dalla CSE spa (Cartiere Sud Europa) fu respinta dallo stesso tribunale a causa delle insufficienti garanzie;

che il Ministero dell'industria, con decreto in data 15 aprile 1985, nominò, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95 («legge Prodi»), commissario per l'amministrazione straordinaria della CRDM spa il dottor Mario Lupo;

che il programma-stralcio per il risanamento della CRDM spa, redatto dal commissario straordinario ed approvato dal CIPI nella seduta del 1° agosto 1985, stabilì per lo stabilimento di Isola del Liri (Frosinone) un contratto di affitto con la società Italfin 80 per la durata di tre anni, finalizzato all'acquisto del complesso industriale;

che il suddetto contratto di affitto fu sottoscritto il 16 luglio 1986 e che in pari data avvenne la ripresa dell'attività dell'azienda di Isola del Liri, dopo circa quattro anni e mezzo di fermo produttivo;

che, per quanto sopra precisato, i lavoratori della CRDM di Isola del Liri sottoscrissero il passaggio alle Nuove cartiere meridionali, successivamente incorporate per fusione nell'ICEP spa del gruppo Italfin 80;

che l'ICEP spa fu rilevata prima dalla CSE spa e, dopo una fallimentare gestione, dalla Cartaria di Isola del Liri (CIL) spa, portatrice del decreto di assegnazione e quindi del diritto di rogito dello stabilimento di Isola del Liri;

che, nel novembre 1990, la società Fhar Italia acquistò la maggioranza del pacchetto azionario della CIL spa per avvalersi del decreto che assegnava lo stabilimento in questione dalla CRDM alla CIL stessa;

che la Com Impex spa stabilì con la CIL spa un contratto di conto lavorazione per iniziare le opere di ristrutturazione a rogitazione avvenuta, prevista all'epoca non oltre il mese di marzo 1991;

che, ai sensi della citata «legge Prodi», al termine della procedura prevista dall'amministrazione straordinaria, il commissario dottor Mario Lupo dispose per l'indizione di un'asta pubblica finalizzata alla vendita dello stabilimento;

che le offerte pervenute risultarono numerose,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda intraprendere per definire gli adempimenti necessari alla formazione di uno stabile assetto societario indispensabile alla ripresa produttiva ed alla salvaguardia di oltre 260 posti di lavoro.

(4-00242)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - Il problema del riassetto proprietario del complesso aziendale sito in Isola del Liri di proprietà della CRDM spa è stato definito, per quanto attiene le competenze del Ministero dell'industria, con l'autorizzazione alla vendita della Comimpex spa, rilasciata dal commissario in data 6 marzo 1992.

Successivamente in data 6 agosto 1992 è stato stipulato il contratto di vendita.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GUARINO

(10 marzo 1993)

MAZZOLA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in data 7 settembre 1992 il professor Sergio Parola, costretto da qualche anno su una sedia a rotelle a seguito di malattia, otteneva l'assegnazione della cattedra di cultura generale presso la scuola coordinata di Dronero (Cuneo) dell'istituto alberghiero;

che in data 9 settembre 1992 egli prendeva regolarmente servizio e presentava i certificati richiesti, fra cui quello medico rilasciato dalla competente USL n. 59 di Dronero, attestante che il professor Sergio Parola «non presenta infermità da pregiudicare il rendimento nel servizio»;

che in data 8 ottobre 1992 il professor Parola riceveva dal provveditore agli studi di Cuneo una lettera in cui gli si comunicava l'annullamento della nomina in ruolo nella scuola media superiore;

considerato:

che il professor Sergio Parola aveva a suo tempo affrontato e superato il concorso ordinario per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie superiori;

che il provveditore agli studi di Cuneo, all'insaputa dell'interessato, aveva richiesto alla commissione medica provinciale un ulteriore parere sull'idoneità del professor Parola all'insegnamento;

che la commissione medica, sulla base di un certificato rilasciato un anno prima ad altri fini, dichiarava il Parola inidoneo all'insegnamento senza nè convocarlo, nè interpellarlo, nè tantomeno sottoporlo a nuovi accertamenti diagnostici,

si chiede di conoscere:

se il comportamento del provveditore agli studi di Cuneo sia ammissibile in base alle leggi ed ai regolamenti in materia o se piuttosto lo stesso non si configuri come una vera e propria discriminazione nei confronti di un insegnante reo soltanto di non essere, secondo i canoni di un'etica la cui memoria si vorrebbe definitivamente rimossa, «di sana e robusta costituzione fisica»;

se su questo grave episodio di discriminazione non si ritenga di promuovere una indagine ispettiva al fine di accertare se non sia stata completamente stravolta la *ratio* della legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 che intendeva tutelare la parità di diritti delle persone portatrici di *handicap* e se nel comportamento del provveditore agli studi di Cuneo non sia ravvisabile un vero e proprio eccesso di potere in quanto, secondo la normale prassi, sarebbe compito del preside intervenire per richiedere una certificazione di idoneità di un insegnante, qualora questi abbia dimostrato di non poter adeguatamente attendere al suo incarico;

se infine non si ritenga tale comportamento del provveditore agli studi di Cuneo gravemente lesivo della dignità umana oltre che professionale del professor Parola, legato ad una visione ottusamente burocratica della legge ed insensibile ai processi di maturazione di una sempre maggiore solidarietà che si vanno largamente sviluppando nella nostra società.

(4-01542)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che la questione alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante è attualmente all'esame del TAR del Piemonte e, pertanto, ogni determinazione da parte di questo Ministero non può che essere subordinata alle decisioni del succitato consesso.

Nelle more della definizione del procedimento giurisdizionale, il professor Parola insegna a pieno orario presso l'istituto professionale alberghiero di Dronero a seguito della sospensiva concessa dal TAR del Piemonte.

Per quanto riguarda il comportamento del provveditore agli studi di Cuneo, si precisa che in sede di verifica della posizione dei vincitori del concorso a cattedre per la classe LXVI - materie letterarie istituti di secondo grado - ai fini della eventuale valutazione di servizi pregressi, il medesimo è venuto a conoscenza che il professor Parola era stato dichiarato «non idoneo all'insegnamento elementare» e collocato nella posizione prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 1974.

Il provveditore ha ritenuto opportuno richiedere alla USL n. 58 di Cuneo l'interpretazione del giudizio espresso dalla commissione medica.

Della richiesta di chiarimenti alla USL veniva informato anche l'interessato.

Nel contempo il professor Parola è stato nominato in ruolo ed ha scelto la sede di servizio.

In data 14 settembre 1992 la USL n. 58 inviava il verbale con il quale la medesima commissione medica riunitasi in data 31 agosto 1992 precisava che il giudizio già espresso doveva intendersi «inidoneità alla mansione di insegnante elementare ed alla funzione docente in genere».

Non si è reso pertanto possibile procedere alla predisposizione del decreto di nomina in mancanza di un requisito essenziale richiesto dalle norme vigenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957), cioè l'«idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso».

Come già precisato in premessa, del problema è stato investito il TAR del Piemonte che non si è ancora espresso al riguardo.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(8 marzo 1993)

MEDURI. - *Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che, com'è certamente a conoscenza dei Ministri in indirizzo, già da alcuni mesi è in funzione la nuova stazione ferroviaria di San Gregorio (frazione di Reggio Calabria), sulla tratta ferroviaria Reggio Calabria-Taranto, per la quale, sembra, siano stati spesi oltre diciotto miliardi di lire;

che a centocinquanta metri di distanza, oggi, si lavora alla demolizione della vecchia stazione ed alla edificazione di un muro protettivo rispetto alla linea ferrata;

che a quel che appare il costruendo muro sembra una bruttura inutile, un vero e proprio insulto all'ambiente, un pugno nell'occhio per chi guarda e per chi, come gli abitanti della zona, è costretto a subirlo;

che sembra assolutamente impossibile che l'ente preposto alla difesa dell'ambiente abbia potuto dare autorizzazione alla edificazione di un muro così alto e brutto;

che tra l'altro il muro di cui si tratta crea un insormontabile sbarramento al deflusso delle acque che, nei casi di forti piogge, renderebbero impercorribile e pericolosa la zona;

che inoltre, *dulcis in fundo*, gli abitanti della zona, alla luce della nuova situazione, si vedrebbero impedita la fruizione della vicinissima spiaggia e dovrebbero utilizzare la macchina per raggiungere la spiaggia in altro sito,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di porre in essere un immediato intervento per la sospensione dei lavori di modo che sia possibile:

1) verificare se la realizzazione dei lavori, relativamente alla demolizione della vecchia stazione e all'erezione del muro, sia in armonia con il progetto redatto;

2) verificare se il progetto abbia ricevuto tutte le autorizzazioni richieste, compresa quella dei beni ambientali;

3) procedere, comunque, ad una variazione del progetto per prevedere in esso la costruzione di un muro notevolmente più basso in continuazione di un altro già esistente ed abbastanza decoroso, che cinge la nuova stazione, magari con l'aggiunta di una recinzione metallica, una capiente condotta di deflusso delle acque, un sottopasso o una passerella aerea che consenta agli abitanti del luogo di potere ancora fruire del proprio mare e del proprio sole.

(4-01596)

(11 novembre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che la realizzazione del muro di recinzione della sede ferroviaria rientra nell'ambito dei lavori del raddoppio della linea fra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Melito Porto Salvo e, in particolare, rientra fra le opere accessorie e di rifinitura del piazzale ferroviario della nuova stazione di Reggio Calabria San Gregorio, recentemente attivata.

Il progetto delle opere del raddoppio ferroviario ha conseguito, a suo tempo, il nulla osta ai fini paesaggistici ed ambientali della regione Calabria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emesso in data 5 aprile 1983 con decreto n. 630 del presidente della giunta regionale; l'importo complessivo delle spese del fabbricato viaggiatori della stazione di nuova realizzazione, completo di impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, nonché dei sottoservizi e delle sistemazioni viarie esterne, ammonta complessivamente a circa 960 milioni.

Per tali opere, peraltro, le Ferrovie dello Stato spa comunicano che si è reso successivamente necessario il riesame del progetto ai fini del rispetto dei vincoli paesaggistici sulle fasce costiere, rimedi introdotti dalla legge n. 431 del 1985; tale riesame si è concluso con il parere favorevole da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, rilasciato con le note n. 10203 del 27 ottobre 1986 e n. 10778 del 13 novembre 1986.

Ciò premesso, con riferimento al costruendo muro di recinzione di cui si tratta, si precisa che la relativa altezza rilevata è quella minima necessaria al rispetto delle norme antinfortunistiche.

Anche la competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza è pervenuta ad analoghe conclusioni in seguito ad un sopralluogo effettuato da un proprio funzionario, dal quale è emerso che il muro in questione è opera di limitate dimensioni, in quanto rispetto al piano stradale, sul lato del piazzale ferroviario, emerge di circa un metro.

In aggiunta a quanto sopra esposto, si sottolinea che i lavori delle Ferrovie dello Stato spa non hanno modificato nella zona il regime preesistente di scolo delle acque meteoriche, nè sono state occupate ulteriori porzioni di territorio, anche perchè l'opera è stata realizzata in coincidenza di un analogo muro preesistente.

Infine, in riferimento al transito sia pedonale che carrabile, in passato era già inibita ogni comunicazione mare-monte a causa dei muri di recinzione preesistenti; l'eventuale transito verso il mare (zona peraltro accidentata e difficilmente praticabile) è possibile solo usando i due sottopassi distanti circa 200 metri dal muro di cui si tratta.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(11 marzo 1993)

MICOLINI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso: che in data 23 giugno 1992 l'ufficio dei vigili provinciali di Reggio Emilia provvedeva, ai sensi dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al sequestro di un quantitativo di passerì surgelati di importazione dalla Cina, presso il signor Massimo Franzoni;

che in data 27 giugno 1992 la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Reggio Emilia provvedeva con decreto n. 6760/92 RGNR alla convalida del suddetto sequestro;

visto che ai sensi dell'articolo 21, lettere *bb)* ed *ee)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato «vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale; pernice rossa; pernice di Sardegna; starna; fagiano; colombaccio»; «detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia»;

considerato che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, intitolata «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», si riferisce ai sensi dell'articolo 1 alla protezione della fauna selvatica nel territorio nazionale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emanare una direttiva che chiarisca la norma in oggetto e non pregiudichi la possibilità agli operatori di importare da paesi terzi, per vendere, animali appartenenti alla fauna selvatica legittimamente abbattuti secondo le norme in vigore nei paesi medesimi.

(4-01229)

(7 ottobre 1992)

RISPOSTA. - L'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 protegge la fauna selvatica nel territorio nazionale, ma nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Non si ritiene pertanto opportuno che gli operatori italiani possano avvalersi di legislazioni straniere più permissive per importare da paesi terzi animali appartenenti alla fauna selvatica protetta, anche se abbattuti secondo le norme in vigore nei paesi medesimi.

L'*embargo* al commercio dell'avorio ai sensi della CITES costituisce indubbiamente un esempio di come spesso la comunità internazionale sia costretta a tamponare gli effetti di talune legislazioni nazionali troppo permissive.

Si rileva, infine, che se fosse ammesso nel territorio nazionale il commercio di specie protette, purchè importate da paesi terzi, diverrebbe estremamente difficile svolgere una seria ed efficace azione di controllo sugli illeciti a danno della fauna nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA Giovanni Angelo

(4 marzo 1993)

POZZO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Constatata la difficile situazione in cui versano i titolari di licenze di minibus per trasporto persone, gravemente penalizzati dalla vigente normativa, che tende a comprimere le capacità operative delle singole imprese, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente riconsiderare globalmente la normativa, indicando, in particolare, agli enti

regionali di competenza, l'obbligo di conformare la normativa nazionale alle direttive comunitarie di settore.

Tale regolamentazione attualmente, infatti, impone vincoli e limitazioni all'attività degli autotrasportatori da noleggio, che non trovano riscontro nelle disposizioni dei paesi della Comunità europea.

Pertanto la persistenza di tali disposizioni si configura come iniqua e dannosa per tutte le imprese di settore.

(4-02041)

(14 gennaio 1993)

RISPOSTA. - In relazione al problema dei titolari delle licenze di minibus per il trasporto di persone, si fa presente che il nuovo codice della strada *ex* articolo 85, comma 1, prevede che il servizio di noleggio con conducente sia disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia; pertanto sono allo studio appositi disegni di legge-quadro che dettino finalmente una disciplina univoca per il settore.

In quella sede potrà essere formulata una norma che risolva i problemi attualmente proposti per i minibus e che ne conformi l'utilizzo a quanto avviene in sede comunitaria.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(11 marzo 1993)

PREIONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che il signor Luciano Zanon, nato il 15 gennaio 1931 a Quarto D'Altino (Venezia), residente a Baveno (Novara), frazione Feriolo - via Sempione, già dipendente delle Ferrovie dello Stato dal giugno 1960 al giugno 1990, in forza al 13° tronco di Arona (Novara), attualmente in pensione, essendo conduttore in locazione dal momento dell'assunzione a tutt'oggi della casa cantoniera sita al chilometro 23 + 250 della linea Arona-Domodossola, ha chiesto alle Ferrovie dello Stato di acquistare la suddetta porzione immobiliare nella quale dimora,

vista la risposta del compartimento di Milano - ufficio finanze e patrimonio del 30 novembre 1989 (riferimento istanza 28 febbraio 1989) e la lettera del direttore del compartimento di Milano del 6 agosto 1991, si chiede di sapere se l'interessato possa esercitare diritto di prelazione e a che punto sia l'esame della richiesta.

(4-01863)

(10 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che in attuazione del disposto di cui al decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, l'immobile oggetto dell'interrogazione - casa cantoniera adibita ad alloggio - sita al chilometro 23+250 della linea Arona-Domodossola è stato volturato al patrimonio delle Ferrovie.

Riferiscono, altresì, che è in corso di definizione l'emanazione di apposite direttive per procedere all'alienazione degli alloggi.

Le Ferrovie fanno comunque presente che l'interessato può acquisire direttamente ulteriori specifiche notizie al riguardo presso la struttura gestione patrimonio del compartimento di Milano - via Sammartini 2.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(11 marzo 1993)

ROSCIA, PAINI, PAGLIARINI, GUGLIERI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che tra le novità introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (che ha dato attuazione alle direttive CEE nn. 78/660 e 83/349) vi è anche la completa sostituzione dell'articolo 2488 del codice civile;

che il nuovo articolo 2488 del codice civile rende, ora, obbligatoria la nomina del collegio sindacale qualora sia previsto dall'atto costitutivo, oppure il capitale sociale non sia inferiore a duecento milioni, oppure se per due esercizi consecutivi si siano superati due di questi limiti:

totale attivo dello stato patrimoniale: due miliardi di lire;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: quattro miliardi di lire;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinquanta unità;

che le norme (articoli 19 e 45 del decreto legislativo n. 127 del 1991) - che hanno esteso l'obbligo a quelle società a responsabilità limitata che, pur con capitale minimo, sono da ritenere di dimensioni tali da necessitare di un organo di controllo interno qual è il collegio sindacale - hanno sollevato dubbi interpretativi inducendo taluni tribunali (ed alcune associazioni, tra cui l'Assonime) a decidere per l'immediata applicazione dell'articolo 19 del citato decreto ed altri a differirne l'applicazione di oltre due anni;

poichè le norme di legge (diritto interno e comunitario) vanno applicate in misura uniforme per tutto il territorio nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda assumere per consentire che sia evitata una disparità di applicazione dell'articolo 2488 del codice civile, fissando una data certa, ad esempio il 1° gennaio 1993, che scongiuri qualsiasi rischio di involontaria violazione della predetta norma del codice civile.

(4-00529)

(9 luglio 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che le difficoltà applicative alle quali può dar luogo una disposizione di legge non necessariamente debbono impegnare il Governo ad assumere iniziative legislative di interpretazione autentica di essa.

Nella specie, poi, la questione sollevata dagli onorevoli interroganti sembra aver perso d'importanza in quanto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 1991 prevede che «le disposizioni relative

al bilancio di esercizio si applicano al secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*».

Dunque, se non si ritiene di accedere alla interpretazione secondo cui la disposizione in oggetto è applicabile dalla sua entrata in vigore, deve comunque ritenersi applicabile a far tempo dall'esercizio 1993.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(11 marzo 1993)

SERENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Considerato: che l'Italia è l'unico paese nella Comunità europea in cui è vietata, nella produzione di vini, l'addizione di zucchero per aumentare la gradazione alcolica;

che tale divieto è stato istituito unicamente per favorire la commercializzazione dei vini provenienti dal Meridione;

considerate altresì le recenti incursioni dei nuclei anti-soffistichazione dei carabinieri nella regione Veneto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per adeguarsi, anche in vista dell'imminente apertura del mercato comune, agli altri paesi della Comunità in materia di regolamentazione della produzione dei vini;

se, come e quando il Governo intenda sopprimere il divieto sopracitato che costituisce una palese discriminazione nei confronti dei viticoltori del Nord Italia.

(4-01276)

(14 ottobre 1992)

SERENA. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e degli affari esteri.* - Premesso:

che nei giorni scorsi, con un rituale che si ripete da anni, sono stati operati in cantine della zona di Valdobbiadene (Treviso) numerosi *blitz* da parte dei NAS, alla ricerca di contravventori alla legge che vieta lo zuccheraggio per l'aumento della gradazione alcolica;

che, alla base di questi interventi, vi è una legge del 1918 che, in contrasto che le vigenti normative europee, costringe i viticoltori del Nord a ricorrere ai mosti concentrati, tre volte più costosi;

che tali interventi di polizia, strumentalizzati da alcuni organi di informazione interessati, portano unicamente a diffondere infondati sospetti su manipolazioni e sofisticazioni di prodotti la cui qualità e genuinità è apprezzata in tutto il mondo;

che è comunque inaccettabile che si voglia continuare a non voler prevedere le esigenze dei produttori operanti in due zone climatiche diverse (Nord e Sud), legiferando di conseguenza,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se non si intenda quanto prima provvedere ad un riordino in materia di zuccheraggio aderendo alle numerose istanze presentate in Parlamento da diverse forze politiche;

b) se non si ritenga di intervenire prontamente per allentare il clima di forte tensione creatosi nel valdobbienese dopo i recenti *blitz* operati dai NAS nella zona.

(4-01277)

(14 ottobre 1992)

RISPOSTA. (*) - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si sottolinea anzitutto che, in materia di aumento della gradazione alcolica dei prodotti della vendemmia, la regolamentazione comunitaria prevede la possibilità di utilizzare, in tutta la Comunità, i mosti concentrati o i mosti concentrati rettificati e vieta la pratica dello zuccheraggio dei mosti e dei vini in tutti i paesi della fascia mediterranea (oltre all'Italia, anche Grecia, Spagna, Portogallo e Francia meridionale).

È prevista, altresì, la possibilità di impiego del saccarosio, limitatamente però alle regioni vitivinicole settentrionali della CEE (parte della Francia, Germania e Lussemburgo), dove tale prodotto viene tradizionalmente utilizzato per la pratica enologica in questione.

Non è possibile, pertanto, in base alle vigenti disposizioni CEE, autorizzare l'impiego del saccarosio per aumentare il titolo alcolometrico volumico dei prodotti della vendemmia.

D'altra parte occorre rilevare che la posizione dell'Italia, manifestata in più occasioni nelle competenti sedi comunitarie e sancita espressamente dal Piano vitivinicolo nazionale (approvato dal CIPE il 28 giugno 1990), è in linea con il suddetto divieto di zuccheraggio allo scopo di evitare che vi sia interesse ad estendere l'attività vitivinicola nelle zone non vocate e di mantenere le peculiarità territoriali del vino legate alla nostra civiltà mediterranea, che indica il vino stesso come prodotto derivante esclusivamente dalla fermentazione dell'uva senza aggiunta di edulcoranti estranei alla vite.

Si precisa inoltre che le recenti acquisizioni tecniche, che hanno portato alla realizzazione del mosto concentrato rettificato (MCR) e dello zucchero d'uva, hanno reso del tutto infondate le argomentazioni precedentemente addotte secondo cui lo zucchero, quanto alle caratteristiche organolettiche, costituirebbe arricchimento più neutro rispetto al mosto concentrato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA Giovanni Angelo

(4 marzo 1993)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

SIGNORELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che, come è risultato dalle notizie di stampa, si è tenuto nel novembre 1992 a Strasburgo il secondo Congresso europeo dell'ELIA (European league of institutes of the arts) con la partecipazione di oltre 450 persone tra rettori e decani di facoltà, docenti, artisti, studenti di accademie di belle arti, politecnici di arte e *design*, accademie di teatro, musica e danza e facoltà di belle arti, provenienti da 23 paesi dell'Europa inclusi quelli dell'Est;

che durante lo svolgimento dei lavori sono stati affrontati e discussi importanti argomenti come quelli riguardanti arte e filosofia, arte e nuove tecnologie, interdisciplinarietà e multimedialità, arte e comunicazione, progetti di interscambio fra paesi membri e fra istituzioni *partner* in iniziative quali Erasmus, Tempus, Comet, per rendere più agevole il raggiungimento della costruzione dell'Europa delle arti;

che l'Italia, pur vantando anche in questo campo millenarie tradizioni che la collocano in un ruolo prestigioso ed insostituibile nel processo della costruzione umanistica, culturale e spirituale dell'Europa, non era ufficialmente rappresentata ai suoi più alti livelli politici, nonostante l'invito espressamente rivolto sia al Ministro della pubblica istruzione sia all'ispettore capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica, con l'aggravante della totale mancata adesione dei direttori di accademie e di conservatori statali;

che questa mancata partecipazione ufficiale italiana ad un confronto con le più prestigiose istituzioni europee è stata appena mitigata dalla presenza delle istituzioni italiane non statali di Milano, Perugia e Viterbo;

che tale comportamento reitera quello stesso tenuto in precedenza dall'Italia in occasione del primo Congresso dell'ELIA di Amsterdam del 1990 che tanta sorpresa già allora aveva provocato in sede di assemblea generale,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se risponda ad una precisa volontà politica sottrarre ad un libero e proficuo dibattito e confronto europeo le istituzioni italiane statali che operano nella formazione artistica (accademie e conservatori);

2) se, in previsione di una conclamata riforma delle accademie di belle arti e conservatori, tale confronto diretto non debba comportare, invece, la necessità di favorire e incrementare tali scambi, a tutti i livelli, e se il Governo non ritenga di assumere in sede parlamentare le opportune iniziative affinché i disegni di legge presentati in materia non risultino avulsi e lontani dai modelli europei cui conviene adeguare la legislazione italiana, fatte salve identità, peculiarità, tradizioni e storia delle gloriose ma obsolete istituzioni italiane;

3) se, nell'attesa di tale riforma, non debba essere stimolata e incoraggiata ogni possibile forma di controllata sperimentazione nelle accademie e conservatori statali, così come le accademie non statali stanno facendo da diversi anni, con successo, avendo a modelli e *partner* nei progetti Erasmus le più prestigiose istituzioni europee.

(4-02222)

(8 febbraio 1992)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno far presente, preliminarmente, che la mancata partecipazione di questo Ministero al secondo Congresso europeo ELIA è dovuta esclusivamente a problemi organizzativi derivanti dal brevissimo periodo (appena pochi giorni) intercorso tra la ricezione dell'invito ufficiale e l'inizio della manifestazione.

L'adesione di questa amministrazione all'iniziativa è stata, comunque, espressa al presidente dell'ELIA.

Si desidera precisare, inoltre, che questo Ministero è consapevole che le istituzioni operanti nel settore artistico musicale hanno una rilevanza strategica nel campo dello sviluppo della cultura e dell'immagine dell'Italia in sede europea ed internazionale.

L'auspicato riordinamento legislativo delle accademie e dei conservatori di musica che potrà scaturire dall'approvazione delle proposte parlamentari in materia ed al quale questa amministrazione intende dedicare particolare attenzione consentirà di porre queste istituzioni dell'istruzione artistica superiore in un contesto ordinamentale e culturale europeo.

Quanto alla possibilità di attuare nelle accademie forme innovative di sperimentazione, peraltro già in atto nei conservatori, si assicura che non si mancherà di valutare con la massima disponibilità eventuali proposte che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, perverranno dalle istituzioni interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(8 marzo 1993)

TADDEI, MIGONE, LORETO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso: che il 3 settembre 1992 sono caduti quattro aviatori della 46^a Aerobrigata in missione umanitaria a Sarajevo;

che non sono ancora chiariti i dubbi da più parti avanzati circa le dotazioni di sicurezza dell'aereo e dell'equipaggio;

che la cittadinanza di Pisa, strettasi attorno alle quattro vittime della guerra in atto in Jugoslavia, ha appreso successivamente che le loro famiglie non riceveranno il trattamento previsto per i militari caduti in servizio di guerra;

che la preoccupazione e la solidarietà della città verso le famiglie è stata espressa dal sindaco di Pisa che ha chiesto al Governo di compiere gli atti necessari al fine di parificare il trattamento pensionistico dei caduti in azioni ad alto rischio sotto la bandiera dell'ONU a quello riservato ai caduti in servizio di guerra;

che tale richiesta è motivata dalla mutata situazione storico-politica in cui giustamente si va sempre più affermando il ripudio della guerra e l'esigenza di interventi militari di pace da parte dell'ONU,

gli interroganti chiedono di sapere:

di quali sistemi di sicurezza fosse dotato il G222 abbattuto il 3 settembre 1992 a Sarajevo e quali strumenti di salvataggio fossero a disposizione dell'equipaggio;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire ai familiari dei caduti a Sarajevo un trattamento pensionistico equiparato a quello riservato ai familiari dei caduti in servizio di guerra. (4-01182)

(6 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Il velivolo G222, abbattuto il 3 settembre 1992 a Sarajevo, era dotato di battello pluriposto accessoriatato con dotazioni di sopravvivenza in mare. Nel contempo ciascun membro dell'equipaggio era fornito di:

- paracadute;
- giubbotto di sopravvivenza con radio di emergenza e salvagente;
- giubbotto antiproiettile;
- elmetto in acciaio.

Nei confronti dei familiari dei caduti durante la missione di cui trattasi sono state assunte le seguenti iniziative:

in data 16 settembre 1992 è stato autorizzato il comando 46^a aerobrigata Pisa ad erogare ai familiari dei militari di cui sopra il trattamento privilegiato previsto dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura corrispondente al 100 per cento dello stipendio e degli altri assegni e/o indennità pensionabili;

è stato autorizzato, altresì, il pagamento di un anticipo pari ai 9/10 dell'indennizzo privilegiato aeronautico spettante in virtù del regio decreto legislativo 15 luglio 1926, n. 1345, e successive modificazioni ed aggiunte;

agli aventi causa sarà liquidata (non appena acquisita tutta la documentazione di rito) la speciale elargizione *ex* legge 3 giugno 1981, n. 308.

A tale trattamento deve essere aggiunto quanto corrisposto in data 5 novembre 1992, agli eredi delle vittime, dalla «Vittoria Assicurazioni spa», in conseguenza del contratto stipulato dall'amministrazione (con onere a proprio carico) in favore degli equipaggi impiegati su aeromobili militari e civili in missioni a carattere umanitario, e precisamente:

- agli eredi del tenente colonnello Betti L. 490.000.000;
- agli eredi del maggiore Rigliaco L. 430.000.000;
- agli eredi del maresciallo Velardi L. 340.000.000;
- agli eredi del maresciallo Buttiglieri L. 340.000.000.

L'ufficio casse della Direzione generale del personale dell'Aeronautica militare ha, inoltre, erogato, ai sensi delle leggi 4 gennaio 1937, n. 35, e 19 maggio 1939, n. 894, l'indennità supplementare nelle sottolencate misure nette:

- agli eredi del tenente colonnello Betti L. 5.403.500;
- agli eredi del maggiore Rigliaco L. 948.000;
- agli eredi del maresciallo Velardi L. 7.348.000;
- agli eredi del maresciallo Buttiglieri L. 6.380.500.

Si fa presente infine che, dal punto di vista della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni ed

aziende private, l'articolo 9 della legge n. 482 del 1968 riserva alle vedove-orfani di guerra e per servizio la stessa aliquota di posti (15 per cento).

Quanto sopra esposto porta a concludere che il trattamento pensionistico - previdenziale complessivo che l'amministrazione della difesa ha inteso riservare alle famiglie dei militari deceduti nell'incidente di Sarajevo è il migliore possibile.

In conseguenza sia di questo sia degli altri luttuosi eventi verificatisi negli ultimi tempi, si è ritenuto opportuno da parte della difesa predisporre due disegni di legge aventi lo scopo di estendere il trattamento previdenziale suesposto anche ai militari «vittime del servizio», ovvero deceduti per causa di natura violenta nell'espletamento di attività di servizio, ed a quelli deceduti e invalidati nel corso di interventi, armati e non, all'estero sia per conto dell'ONU che del Governo italiano.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(11 marzo 1993)

VENTURI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che l'ente Ferrovie dello Stato ha da tempo soppresso nella stazione ferroviaria di Pesaro la fermata dei treni rapidi e sta dando corso alla disabilitazione dello scalo merci, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda far presente all'amministrazione ferroviaria l'opportunità di rivedere provvedimenti che non tengono conto, per una discutibile efficienza gestionale, nè dell'ampio bacino di utenza di un capoluogo di provincia nè del servizio sociale che pure le ferrovie debbono assolvere.

(4-01717)

(25 novembre 1992)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa hanno comunicato che la disattivazione al trasporto merci a carro della stazione di Pesaro, così come quella di molti altri impianti della rete, è finalizzata, nell'ambito del piano di risanamento gestionale dell'impresa e di sviluppo commerciale che le Ferrovie dello Stato stanno concretizzando, alla concentrazione dei traffici che si caratterizza in:

un'offerta di vendita a treni completi da origine a destino, competitivi tanto per qualità che per costo di produzione;

appropriati servizi terminali da e per i punti di concentrazione delle merci, a mezzo di altri vettori locali.

Nell'ambito del comprensorio in questione, i trasporti ferroviari vengono ad accentrarsi nello scalo di Fano, che in una concezione di

logistica globale di area dispone di servizi di terminalizzazione, che assicurano trasferimenti delle merci alla clientela pesarese.

Il Ministro dei trasporti

TESINI

(11 marzo 1993)

VISIBELLI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* - Si chiede risposta alla seguente interrogazione, già presentata nella precedente legislatura (4-03435, del 23 maggio 1989):

Premesso:

che ogni occasione è buona per speculare e sperperare pubblico danaro;

che a Barletta (Bari) anche gli sfrattati, come le galline, possono «fare le uova d'oro»;

che da tempo (da 8 anni) infatti, il comune, con la pretestuosa giustificazione di dover far fronte all'«emergenza sfratti», sperpera circa 800 milioni all'anno in sussidi integrativi di «fitti» ed in pagamenti a pensioni od alberghi che ospitano gli sfrattati;

che nella distribuzione di tanto danaro, ovviamente, ci sono figli e figliastri: infatti, mentre l'«Helios Residence» ospita 24 famiglie (mezzo miliardo all'anno) il «Royal» ne ospita soltanto 3 (70 milioni all'anno);

che gli stessi sfrattati sono, alla fin fine, insoddisfatti perchè, nonostante i «pagamenti» da alberghi di lusso, elargiti dal comune, sono ospitati in condizioni di estrema precarietà, inigienicità ed ai limiti della vivibilità;

che i nuclei familiari ospitati in alberghi sono, in tutto, trenta; altre 88 famiglie vivono in alloggi privati (di ripiego) il cui canone di locazione, in parte, è pagato dal comune; un'altra ventina, infine, occupano edifici comunali;

che tutto ciò, mentre l'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Bari, già da anni, avrebbe dovuto realizzare, proprio in Barletta, ben «108» alloggi di edilizia residenziale pubblica;

che, nelle more, l'amministrazione comunale afferma che «l'emergenza sfratti va attenuandosi» solo perchè, finalmente, l'IACP sta realizzando 20 mini-alloggi;

che l'interrogante, già in data 24 febbraio 1988, proprio per l'illegittimità delle procedure di appalto per la realizzazione dei citati 108 alloggi popolari, in relazione all'IACP di Bari, interrogò il Ministro dei lavori pubblici (4-01189) per conoscere quali iniziative intendesse assumere;

che la suddetta interrogazione è rimasta senza risposta, l'IACP sta realizzando solo venti piccoli appartamenti (invece dei 108 previsti) e il comune di Barletta sperpera il danaro in maniera ignominiosa: quanti alloggi, ci si domanda, con il danaro sperperato, avrebbero potuto essere realizzati?

l'interrogante, richiamando la precedente interrogazione, chiede di sapere:

1) quali interventi siano stati effettuati, nei confronti dell'IACP di Bari, in relazione alle illegittime procedure di appalto per la realizzazione di 108 alloggi popolari in Barletta;

2) per quali motivi gli alloggi in via di realizzazione siano 20 e non 108;

3) se non sia il caso di promuovere interventi presso la civica amministrazione di Barletta per verificare «entità» e «modalità» delle spese sostenute per gli sfrattati;

4) se non sia il caso, a fronte dell'enorme spesa sostenuta, di verificare in quali reali, indecorose condizioni, sono ospitati gli sfrattati stessi;

5) se e quali provvedimenti si intendano promuovere presso le competenti autorità nei confronti della civica amministrazione di Barletta.

(4-00024)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:

a) l'Istituto autonomo case popolari ha ultimato recentemente un centinaio di alloggi circa, mentre sono in via di realizzazione altre dodici abitazioni;

b) l'amministrazione comunale di Barletta ha provveduto, di recente, all'assegnazione di venti mini-alloggi a nuclei familiari aventi diritto;

c) le spese sostenute dal comune di Barletta nel corso del 1992, per il pagamento dell'alloggio in strutture alberghiere o per sussidi integrativi di canoni di locazione, ammontano a lire 349.800.000 (e non 800 milioni);

d) essendo state deliberate le graduatorie definitive, ai sensi della legge regionale n. 54 del 1984, le amministrazioni comunali di Barletta, Minervino Murge e Spinazzola stanno completando le procedure per l'assegnazione degli alloggi tuttora disponibili alle famiglie bisognose.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*
CIAURRO

(12 marzo 1993)
